

Numero
1468

cl

0

Bellinzona
27 marzo 2019

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
Telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can.sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Walter Thurnherr
Cancelleria federale
Palazzo federale ovest
3003 Berna

Invio per posta elettronica
(in formato word e pdf) a:
beat.kuoni@bk.admin.ch

Procedura di consultazione inerente la modifica della legge federale sui diritti politici (passaggio del voto elettronico dalla fase sperimentale all'esercizio ordinario)

Signor Cancelliere della Confederazione,

Vi ringraziamo per averci data l'opportunità di esprimerci in merito alla modifica della legge federale sui diritti politici, che permetterà l'introduzione del voto elettronico come procedura ordinaria disciplinandone le principali esigenze.

A tale proposito vi informiamo che il Governo del Cantone Ticino approva, di principio, la proposta modifica della legge federale sui diritti politici.

Nel modulo, allegato, abbiamo inserito le nostre osservazioni.

Segnaliamo, inoltre, che nella nuova Legge federale sui diritti politici, all' art. 47 cpv. 1ter, è fissata la scadenza di 48 giorni prima dell'elezione per la registrazione delle candidature presentate all'autorità elettorale, mentre il nostro Regolamento di applicazione della legge sull'esercizio dei diritti politici, all'art. 23, fissa il termine per la presentazione delle proposte di candidati per le ore 18.00 del decimo lunedì precedente il giorno dell'elezione (dunque circa 70 giorni).

In conclusione ci permettiamo di ritornare sul vostro comunicato stampa del 12 marzo 2019 con il quale informate che, nell'ambito del test pubblico di penetrazione, alcuni ricercatori hanno scoperto un'importante falla nel sistema di voto elettronico sviluppato da La Posta. L'errore critico nel codice sorgente, individuato e segnalato a La Posta già nel 2017, concerne l'attuazione della verificabilità universale sull'eventuale manipolazione dei voti, ma da solo non permette di penetrare nel sistema di voto

elettronico. Inoltre, è del 25 marzo la scoperta di un secondo errore critico che non consente di rivelare tramite prove matematiche il cambiamento di voti in schede non valide


La presenza di questi errori impedisce però al sistema della Posta di soddisfare i requisiti legali stabiliti nell'ordinanza della Cancelleria federale concernente il voto elettronico (OVE).

Siccome La Posta, unico offerente di un sistema di voto elettronico riconosciuto rimasto in Svizzera, è di proprietà della Confederazione, il Consiglio di Stato auspica che il Governo federale possa invitare al più presto La Posta a esaminare i suoi processi di sicurezza e ad adattarli al fine di evitare tali lacune per ripristinare la fiducia nella sicurezza del proprio sistema di voto elettronico.

Voglia gradire, signor Cancelliere della Confederazione, l'espressione della nostra stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Claudio Zali

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Allegato:

modulo per la procedura di consultazione

Copia:

- Cancelliere dello Stato (can-sc@ti.ch)
- Gruppo di lavoro voto elettronico (tramite chiara.ferrari@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet



Modifica della legge federale sui diritti politici (passaggio del voto elettronico all'esercizio ordinario): modulo per la procedura di consultazione

Consultazione dal 19 dicembre 2018 al 30 aprile 2019

Mittente
Cantone Ticino

Persona di contatto per domande [nome, e-mail, telefono]
Roberto Keller, roberto.keller@ti.ch, 091 8143009

1. Disposizioni generali sulla procedura di voto

1.1. Approvate la riformulazione dei principi per l'espressione del voto e l'unificazione dei requisiti per la procedura di voto (art. 5 e 6 A-LDP)?

Sì Sì con riserva No

Osservazioni:

Nel proprio rapporto la Confederazione indica chiaramente che il voto elettronico può venir proposto in maniera sicura e affidabile come terzo canale di voto grazie alla verificabilità completa. Le esigenze di sicurezza sono quindi rispettate grazie anche alle innumerevoli prove svolte a livello cantonale. Questa chiara base legale a livello federale permetterà ai Cantoni di lanciare e mettere in atto i propri progetti d'introduzione e di estensione del voto elettronico sempre previa autorizzazione del Consiglio federale.

1.2. Siete d'accordo di sancire nella legge il voto alle urne nel giorno della votazione o dell'elezione e condividete la modifica concernente il voto anticipato (art. 7 A-LDP)?

Sì Sì con riserva No

Osservazioni:

Si saluta positivamente l'introduzione nella legge della possibilità di anticipare il voto al seggio; per il Cantone Ticino l'art. 27 LEDP prevede già l'apertura degli uffici elettorali da giovedì a domenica.

2. Disposizioni concernenti il voto elettronico

2.1. Ritenete opportuno prevedere il rilascio di un'autorizzazione da parte del Consiglio federale per il passaggio del voto elettronico all'esercizio ordinario?

Sì Sì con riserva No

Osservazioni:

Si ritiene positivo la semplificazione proposta per l'autorizzazione federale, abrogando l'attuale procedura a due livelli.



Il Consiglio federale è ritenuta l'istanza ideale per concedere l'autorizzazione. I Cantoni sono però liberi di decidere se utilizzare il voto elettronico e presentare una richiesta in tal senso.

- 2.2. Il campo d'applicazione del principio di pubblicità nell'articolo 8c A-LDP è delimitato in modo sufficientemente chiaro?

Sì Sì con riserva No

Osservazioni:

- 2.3. Secondo voi la procedura di autorizzazione sancita a livello di legge è disciplinata a sufficienza e in modo adeguato?

Sì Sì con riserva No

Osservazioni:

L'art. 8d A-LDP regola sufficientemente i principali criteri legati alla concessione di un'autorizzazione. Disposizioni supplementari devono essere regolamentate per via di ordinanza.

- 2.4. A vostro avviso è sensato prevedere un'iscrizione al voto elettronico che comporti limitazioni nelle altre modalità di voto (art. 8e A-LDP)?

Sì Sì con riserva No

Osservazioni:

Questa limitazione, codificata a livello giuridico, permette ai Cantoni di avere sufficiente libertà di manovra.

- 2.5. La possibilità prevista dall'articolo 8e capoverso 1 lettera b A-LDP di votare alle urne qualora il voto elettronico non fosse possibile è sufficiente per garantire l'esercizio dei diritti politici?

Sì Sì con riserva No

Osservazioni:

È corretto regolare l'iscrizione al voto elettronico affinché essa non ostacoli l'esercizio del diritto di voto.

3. Dematerializzazione del materiale di voto per il voto elettronico

- 3.1. Secondo voi, la legislazione federale dovrebbe a determinate condizioni autorizzare i Cantoni a dematerializzare totalmente o parzialmente il materiale di voto?

Sì Sì con riserva No

Osservazioni:

Per inserire un testo cliccare o digitare in questo campo.



Artikelweise Detailerörterung / Discussions, article par article du projet / Esame del progetto articolo per articolo

BPR Art. Art. LDP Art. LDP	Nötig? Nécessaire? Necessario?	Tauglich? Adéquat? Adeguato?	Praktikabel? Applicable? Applicabile?	Aenderungsvorschlag? Autre proposition? Proposta di modifica?	Bemerkungen Remarques Osservazioni
5 I	Si	Si	Si		
5 II	Si	Si	Si		
6 I	Si	Si	Si		
6 II	Si	Si	Si		
7 I	Si	Si	Si		
7 II	Si	Si	Si		
8 I ^{bis}	Si	Si	Si		
8a I	Si	Si	Si		
8a II	Si	Si	Si		
8b I	Si	Si	Si		
8b II	Si	Si	Si		
8b III	Si	Si	Si		
8c	Si	Si	Si		



Artikelweise Detailerörterung / Discussions, article par article du projet / Esame del progetto articolo per articolo

BPR Art. Art. LDP Art. LDP	Nötig? Nécessaire? Necessario?	Tauglich? Adéquat? Adeguato?	Praktikabel? Applicable? Applicabile?	Aenderungsvorschlag? Autre proposition? Proposta di modifica?	Bemerkungen Remarques Osservazioni
8d I	Si	Si	Si		
8d II	Si	Si	Si		
8d III	Si	Si	Si		
8e I	Si	Si	Si		
8e II	Si	Si	Si		
12 I-III 38 I, IV-V 49 I-III	Si	Si	Si		
47 I ^{er}	No	No	No	Almeno 70 giorni prima dell'elezione.	Già ora in Ticino le proposte di candidati devono essere presentate entro le ore 18.00 del decimo lunedì precedente il giorno dell'elezione (art. 23 RALEDP).
84 II	Si	Si	Si		
84 III	Si	Si	Si		